Nota informativa del 17 maggio 2017



Nota informativa n°: 09/2017

Oggetto: Nuove regole sulle compensazioni dei crediti tributari

Sommario: Il Decreto Legge n. 50/2017, pubblicato in G.U. lo scorso 24 aprile, ha introdotto alcune misure che dispongono nuove regole per la compensazione dei crediti tributari e obbligano i titolari di Partita IVA ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia per ogni tipologia di compensazione.

Contenuto: -


Con la presente nota si precisano le principali novità introdotte dalla manovra correttiva dello scorso aprile, con particolare riferimento alle compensazioni dei crediti tributari.

Con l'obiettivo di contrastare l'utilizzo improprio dei crediti tributari vengono introdotti i seguenti provvedimenti:

- passa da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale, per poter compensare i crediti relativi all'IVA, alle imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte, i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui gli stessi crediti emergono 1 (o, in alternativa di far sottoscrivere la dichiarazione da parte di chi esercita il controllo contabile);
- 2. per i titolari di partita IVA che intendono eseguire compensazioni del credito IVA, scatta l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito stesso (precedentemente l'obbligo era previsto solo per importi superiori a 5mila euro annui). L'obbligo, inoltre, viene esteso anche alle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'IRAP e dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, i titolari di partita IVA possono presentare **direttamente** modelli F24 contenenti compensazioni (totali o parziali), solo ed esclusivamente tramite i servizi

¹ Il contribuente che compensa senza l'apposizione del visto di conformità, oppure nel caso in cui sia posto da un soggetto non abilitato, è soggetto al recupero dell'ammontare del credito utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.





messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo) attraverso l'iscrizione ai canali telematici Fisconline o Entratel.

Non è più possibile presentare mod. F24 in compensazione tramite home banking, ma rimane valida la presentazione tramite intermediario abilitato.

Come chiarito dall'Agenzia nella Risoluzione 57/E del 4 maggio scorso, le nuove norme si applicano alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate in data posteriore al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.

Si invitano i clienti titolari di Partita IVA a valutare l'iscrizione a Fisconline o Entratel, al fine di evitare i costi che lo Studio andrebbe ad addebitare ad ogni invio telematico dei mod. F24 contenenti compensazioni.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner